



RISPOSTA AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 359/2021/R/EFR

RICONOSCIMENTO DI PARTE DEGLI EXTRACOSTI SOSTENUTI DAI DISTRIBUTORI NELL'AMBITO DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER L'ANNO D'OBBLIGO 2020

Osservazioni generali

In via preliminare, Enel esprime il proprio apprezzamento per l'obiettivo posto dall'Autorità con il procedimento in oggetto, ossia quello di recuperare parte dei costi sostenuti dai soggetti obbligati nel corso di un anno d'obbligo caratterizzato dagli elementi eccezionali debitamente descritti nel dco.

In questo ambito, pur giudicando positivamente il meccanismo proposto, riteniamo opportuno segnalare come, anche nell'intendimento dell'Autorità, tale procedimento non sia in grado di recuperare pienamente gli extracosti sostenuti dai distributori nell'assolvimento degli obblighi di efficienza. Ne discende che parte di questi rimarranno in carico ai soggetti obbligati, come peraltro già occorso nei precedenti anni d'obbligo.

Viceversa, a nostro avviso, i distributori dovrebbero essere messi nelle condizioni di operare in condizioni di economicità che da tempo non sono ravvisabili in relazione al meccanismo dei certificati bianchi.

Apprezziamo inoltre l'attenzione che l'Autorità ha voluto porre in riferimento al recupero dei costi sostenuti per l'utilizzo dei TEE "virtuali" e su cui la stessa si è già espressa favorevolmente in occasione della delibera 270/2020/R/EFR. A tal proposito, sottolineiamo l'assoluta necessità che venga al più presto definito un meccanismo di recupero di tali costi qualora il riscatto non sia possibile in economicità entro gli orizzonti temporali definiti dalla normativa, pur prevedendo l'eventuale erogazione del riconoscimento in corrispondenza degli stessi termini.

A regolazione attuale, infatti, l'acquisto di titoli fittizi costringe il distributore a iscrivere a bilancio un costo senza un analogo ricavo, la cui iscrizione può avvenire solo sulla base della definizione di una regola certa di riconoscimento. Il recupero di tali costi potrebbe quindi fornire un'adeguata certezza al distributore, altrimenti esposto al rischio di non riuscire a coprire i costi in oggetto, e guidare il meccanismo verso un formale (seppur non sostanziale fino al momento dell'erogazione) equilibrio di funzionamento.

In merito all'erogazione della componente addizionale eccezionale oggetto del dco si concorda circa l'opportunità che questa sia erogata con le medesime modalità previste per il contributo tariffario ex deliberazione 270/2020/R/EFR. In particolare, anche a fini contabili e con l'obiettivo di assicurare che i costi sostenuti siano almeno parzialmente recuperati nell'anno di competenza, si ritiene opportuno sottolineare la necessità che tutti i corrispettivi siano incassati dai soggetti obbligati entro la fine dell'anno solare 2021.

L'occasione è inoltre utile per suggerire all'Autorità l'opportunità di pubblicare, analogamente ai precedenti anni d'obbligo, la determinazione degli obiettivi di risparmio di energia primaria in capo ai singoli soggetti obbligati per l'anno d'obbligo in corso.

A quanto ciò detto, si aggiungono infine di seguito i riscontri ai singoli spunti di consultazione.

Q1 Si condivide la previsione di un riconoscimento eccezionale di parte degli extracosti sostenuti dalle imprese ottemperanti agli obblighi per il solo anno d'obbligo 2020, in aggiunta a quanto determinato ai sensi della deliberazione 270/2020, viste le condizioni verificatesi?

Enel concorda con la previsione di un riconoscimento eccezionale di parte degli extracosti sostenuti dalle imprese ottemperanti agli obblighi, in aggiunta a quanto determinato ai sensi della deliberazione 270/2020.

Q2 Si condivide l'impostazione generale che prevede di non valutare la singola posizione di ciascuna impresa ma di riconoscere un valore individuato a forfait tenendo conto dell'andamento del mercato?

Enel concorda con l'impostazione generale che prevede di non valutare la singola posizione di ciascuna impresa e di riconoscere un valore individuato a forfait.

Q3 Si condivide il criterio di calcolo della componente addizionale eccezionale nonché le relative modalità di applicazione? Si ritiene opportuno valutare altri aspetti? Quali e perché?

Enel condivide il criterio di calcolo proposto e le relative modalità applicative proposte.